

TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

[R.G. 6739/2020 – Dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto – Udienza del 18 giugno 2021]

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
– Estratto del Ricorso ex art. 700 c.p.c. –

DATI PROCEDIMENTO: Tribunale di Catania, Sezione Lavoro; R.G. 6739/2020; Giudice: Dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto; prossima udienza: 18 giugno 2021.

RICORRENTE: Alagna Giuseppa (c.f. LGNGPP74S52I533Y), difesa dall'Avv. Calogero Franco (c.f. FRNCGR89R18A089O, pec: calogerofranco@pec.it), del Foro di Agrigento.

RESISTENTI: Ministero dell'Istruzione (c.f. 80185250588); Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (c.f. 80018500829), Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento (c.f. 80004660843); Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (c.f. 80008730873); in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*.

CONTROINTERESSATI: tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, a.s. 2020/2021, scuola dell'infanzia della Provincia di Agrigento; tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento nell'ambito della scuola dell'infanzia nella Provincia di Agrigento per l'a.s. 2020/21; tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti dalle GAE; tutti i docenti della scuola dell'infanzia che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2020/21 per la Provincia di Agrigento.

OGGETTO DEL RICORSO: La S/ra Giuseppa Alagna ha proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. affinché venga accertato il proprio diritto ad ottenere la precedenza di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/1992 nell'ambito della procedura di mobilità a.s. 2020/21 (scuola dell'infanzia) e, di conseguenza, ottenere il trasferimento, anche in sovrannumero, presso una sede della scuola dell'infanzia della Provincia di Agrigento, secondo l'ordine di preferenza prospettato nella domanda di mobilità a.s. 2020/21.

Nello specifico la ricorrente lamenta l'illegittimità del "CCNI della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. del 06.03.2019" nella misura in cui si pone in violazione degli artt. 3, 21 e 33 della L. 104/1992 e dell'art. 601 D. Lgs. 165/01.

La docente, pertanto, chiede la declaratoria di nullità del suddetto CCNI nella parte in cui prevede la divisioni in fasi delle operazioni di mobilità (art. 6), la previsione di aliquote nella fase interprovinciale (art. 8) e nella misura in cui non riconosce il diritto di precedenza prioritaria, nelle operazioni di mobilità, del docente che assiste il familiare portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/92.

Per precedenza prioritaria deve intendersi il riconoscimento della precedenza prevista a tutela dei soggetti disabili, con priorità rispetto alle altre tipologie di precedenza accordate dall'art. 13 CCNI non a beneficio di soggetti disabili, indipendentemente dalla distinzione tra fasi di mobilità e dalla previsione di aliquote (seppur sempre nel rispetto della precedenza prevista per il personale emodializzato e non vedente, delle disposizioni di cui alla L. 104/92 e del punteggio di cui sono titolari i docenti che si trovano nella medesima condizione).

CONCLUSIONI DEL RICORSO: 1) previa disapplicazione, ex artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv. del D. Lgs. 165/01, degli artt. 6, 8 e 13 del CCNI sulla mobilità docenti 2020/2021, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e art. 601 D. Lgs. 165/01, nella parte in cui non prevedono il diritto di precedenza prioritario, sia nella mobilità territoriale, sia nella mobilità professionale, indipendentemente dalla distinzione in fasi, del docente unico referente/assistente del familiare disabile in situazione di gravità e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della S/ra Giuseppa Alagna ad ottenere il diritto di precedenza prioritaria nelle operazioni di mobilità territoriale (pur sempre nel rispetto della L. 104/92) e, ad ogni modo, provvedere all'assegnazione della ricorrente, anche in sovrannumero, presso il comune di Cattolica Eraclea (città di residenza della ricorrente e della disabile) o, in successione, di Santo Stefano Quisquina, Menfi, Sambuca di Sicilia, Raffadali, Favara, Canicattì, Burgio, Ribera, Porto Empedocle, Realmonte, Racalmuto, Alessandria della Rocca, Grotte e Agrigento, anche in sovrannumero e, comunque, in una delle sedi della provincia di Agrigento che le consentano di prestare assistenza continuativa alla cognata disabile e ciò con effetto immediato; 2) Condannare le resistenti al pagamento delle spese di lite, oneri ed accessori di legge o, in subordine, compensare dette spese anche alla luce della natura della controversia.

Agrigento, 07 aprile 2021

Avv. Calogero Franco